



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC: [protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it)

COPIA

DELIBERAZIONE N. **15**

in data: **27-03-2017**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. - Pirola Rossano Vania	P	8. - Ferrante Claudio Alessandro	P	
2. - Bordegari Barbara	P	9. - Tasca Matteo	P	
3. - Capelli Carlo Matteo	P	10. - Mariani Sergio	P	
4. - Mangili Roberto	P	11. - Locatelli Claudia	P	
5. - Gambirasio Giuseppe	P	12. - Franchin Silvana	P	
6. - Schmidhauser Maria Grazia	P	13. - Pagnoncelli Diego	A	
7. - Cattaneo Margherita	P	14. -		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Generale Sig. **Russo Dr. Santo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192  
www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017

## PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017

Data 13-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Locatelli D.ssa Cristiana**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017

## **PARERE CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Data 13-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Locatelli D.ssa Cristiana**

**Il Sindaco** introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'assessore Capelli Carlo che presenta l'argomento con il quale si confermano le aliquote del 2016 per il 2017, propedeutico all'approvazione del Bilancio, nella proposta di deliberazione che segue:

*Proposta di deliberazione*

*Proponente: Responsabile Settore RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO*

*Referente Politico: Il Sindaco*

<b>OGGETTO</b>	<i>Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017</i>
----------------	---

**PREMESSO CHE:**

- *l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*
- *l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*
- *i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI sia la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille.*

**PRESO ATTO CHE:**

- *l'art. 1, comma 14, della Legge 208/2011, nel modificare l'art. 1 della Legge 147/2013, ha modificato il presupposto impositivo della TASI nei seguenti termini: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dall'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- *Il medesimo comma ha inoltre disposto l'esclusione dalla TASI di tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- *l'art. 13, comma 3 lett. 0a), del D. L. 201/2011, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2011, dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU (e, conseguentemente, TASI) "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2";*

*PRESO ATTO che l'art. 1, comma 42, della L. 11 dicembre 2016 n. 232, ha modificato il comma 26 dell'art.1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;*

*RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 12.04.2016 che confermava le aliquote TASI approvate per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 maggio 2015 e così definite:*

- *Aliquota ordinaria nella misura di 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, così come definiti ai fini I.M.U. dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)*
- *Aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (così come definiti ai fini I.M.U. dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) appartenenti a nuclei familiari al cui interno sia presente un soggetto disabile con grado di invalidità uguale o superiore al 75%. (cat. A/1, A/8 e A/9)*
- *Aliquota unica del 1 per mille per tutte le altre tipologie di immobili.*

*RILEVATO che per l'anno 2017 rimangono, inoltre, confermate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU vigenti per l'anno 2015 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 4 maggio 2015 e confermate anche per l'anno 2016 con delibera n. 13 del 12.04.2016:*

- *aliquota ordinaria 8,8 per mille*
- *aliquota ridotta per abitazione e pertinenze 4,9 per mille (cat. A/1, A/8 e A/9)*

*RILEVATO CHE il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*

*CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:*

- *1° gennaio 2016 vige l'obbligo del pareggio di bilancio per gli enti locali;*
- *la predetta circostanza, oltre alla necessità di garantire il mantenimento dei servizi offerti alla cittadinanza, rende inevitabile un'attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo;*

*TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:*

- *servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;*
- *servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;*
- *servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale*

*PRESO ATTO CHE l'art. 29 del "Regolamento per la disciplina della IUC" individua i servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI e demanda alla delibera di approvazione delle aliquote la quantificazione delle differenti voci di costo per ciascun servizio precisando, inoltre, che la deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI;*

*RITENUTO di quantificare presuntivamente in € 142.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base del criterio indicato dal punto 3.7.5 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla legge 208/2015*

VALUTATO CHE i costi relativi ai servizi indivisibili di cui al comma precedente risultano così quantificati:

Servizio polizia locale	134.720,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	7.250,00
Servizio di illuminazione pubblica	155.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	102.050,00
TOTALE costi	399.020,00

ACCERTATO CHE il gettito TASI necessario a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio 2017 ed assicurare la copertura delle spese sopra indicate , quantificato in € 142.000,00 corrisponde al 35,59% del totale dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all'art. 29 del "Regolamento per la disciplina della IUC"

RICHIAMATO il D. L. 30 dicembre 2016, n. 244, art 5 comma 11, con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente"

PRESO ATTO che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto , a norma dell'art. 147 bis - comma 1 - , del D. Lgs. 267/2000 a l controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati:

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico finanziario , in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

1. il D.Lgs. n. 267/2000
2. il D.Lgs. n. 118/2011;

3. lo Statuto Comunale;
4. il Regolamento I.U.C.;

**SI PROPONE**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2017 le aliquote TASI approvate con deliberazione n. 11 del 4 maggio 2015 come già confermate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 aprile 2016 ;

**DI PRECISARE CHE:**

- a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 208/2015, dal 1/1/2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l'art. 13, comma 3 lett. 0a), del D. L. 201/2011, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015, dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU ( e, conseguentemente, TASI) "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

**DI DARE ATTO** che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

**DI DARE ATTO** che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2017

**DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura concorre la TASI, anche in quota parte:

Servizio polizia locale	134.720,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	7.2500,00
Servizio di illuminazione pubblica	155.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	102.050,00
<b>TOTALE costi</b>	<b>399.020,00</b>

**DI DARE ATTO** che il gettito stimato TASI, ammontante ad € 142.000,00, assicura una percentuale di copertura dei costi dei servizi pari al 35,597%

**DI TRASMETTERE** per via telematica, ai sensi dell'art. l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs 267/2000

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

*DI CONFERMARE per l'anno 2017 le aliquote TASI approvate con deliberazione n. 11 del 4 maggio 2015 come già confermate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 aprile 2016 ;*

*DI PRECISARE CHE:*

- a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 208/2015, dal 1/1/2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- l'art. 13, comma 3 lett. 0a), del D. L 201/2011, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015, dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU ( e, conseguentemente, TASI) "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";*



*DI DARE ATTO che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.*

*DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2017*

*DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura concorre la TASI, anche in quota parte:*

<i>Servizio polizia locale</i>	<i>134.720,00</i>
<i>Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale</i>	<i>7.2500,00</i>
<i>Servizio di illuminazione pubblica</i>	<i>155.000,00</i>
<i>Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</i>	<i>102.050,00</i>
<i>TOTALE costi</i>	<i>399.020,00</i>

*DI DARE ATTO che il gettito stimato TASI, ammontante ad € 142.000,00, assicura una percentuale di copertura dei costi dei servizi pari al 35,597%*

*DI TRASMETTERE per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nr. 12, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° Comma – del D.Lgs 267/2000.

Delibera di C.C. n. 15 del 27-03-2017

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Rossano Vania Pirola**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Russo Dr. Santo**



# COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192  
www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione nr. 15 del 27-03-2017 avente ad oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote anno 2017, è pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 06-05-2017 al 21-05-2017 .

La stessa diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì, 06-05-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Pagnoncelli Giuseppina**

---

*Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
del documento informatico sottoscritto digitalmente*